



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 14/05/2019

DCC-2019-28 **ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELLA DISCIPLINA DEL MEDESIMO PUC RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S), ART. SIS-S-2, PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEL COMPENDIO “EX OSPEDALE MILITARE G. MENDOZA” IN VIA BOTTINI A STURLA.**

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Reggente Puglisi Vanda

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Piana Alessio	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	A
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bertorello Federico	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	P
11	Brusoni Marta	Consigliere	P
12	Campanella Alberto	Consigliere	P
13	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Corso Francesca	Consigliere	P
16	Costa Stefano	Consigliere	P
17	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Ferrero Simone	Consigliere	A
20	Fontana Lorella	Consigliere	P
21	Gambino Antonino	Consigliere	P
22	Giordano Stefano	Consigliere	P
23	Grillo Guido	Consigliere	P
24	Immordino Giuseppe	Consigliere	A
25	Lauro Lilli	Consigliere	A
26	Lodi Cristina	Consigliere	A

27	Maresca Francesco	Consigliere	P
28	Mascia Mario	Consigliere	A
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	A
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebri Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 34 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta gli Assessori:

1	Balleari Stefano
2	Bordilli Paola
3	Campora Matteo
4	Cenci Simonetta
5	Fanghella Paolo
6	Fassio Francesca
7	Garassino Stefano
8	Piciocchi Pietro
9	Vinacci Giancarlo



COMUNE DI GENOVA

118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-73 del 28/02/2019

ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELLA DISCIPLINA DEL MEDESIMO PUC RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S), ART. SIS-S-2, PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEL COMPENDIO “EX OSPEDALE MILITARE G. MENDOZA” IN VIA BOTTINI A STURLA.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 11 in data 7 marzo 2019;

- omissis -

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute modifiche della Giunta, di seguito riportate:

Nota n. 136160 del 12.04.2019

“A seguito della richiesta di espressione del parere di competenza al Municipio IX Genova Levante, inviata con nota della Direzione Urbanistica Prot. n. 91723 del 12 marzo 2019, si richiede di modificare il provvedimento nel seguente modo:

a pag. 4 sostituire i capoversi:

“- che in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame sarà sottoposta al parere del Municipio IX Levante;

- che detto parere verrà acquisito e allegato prima dell’approvazione del presente provvedimento;”

con i seguenti capoversi:

“- che con nota della Direzione Urbanistica Prot. n. 91723 del 12 marzo 2019, è stato richiesto al Municipio IX Levante, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione, il parere di competenza sulla proposta di Giunta al Consiglio n. 11 del 7 marzo 2019 ad oggetto «Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. sis-s-2, per la ridefinizione della disciplina urbanistica del compendio “ex Ospedale Militare G. Mendoza” in via Bottini a Sturla.»;

- che il Consiglio del Municipio Levante nella seduta dell’11/04/2019–Atto n. 8 – Arg. 36 a, ha espresso parere favorevole;”

Si richiede inoltre di sostituire negli allegati parte integrante del provvedimento la “Relazione Urbanistica”, solo per parte descrittiva, con la Relazione Urbanistica allegata alla presente nota, in quanto nel documento di cui alla proposta di deliberazione è stata erroneamente riportata la data 27/02/2018 anziché 27/02/2019.

Con riferimento al suddetto documento, considerato che quanto evidenziato è riconducibile a refuso o mero errore chiaramente evidente, si attesta che quanto trasmesso è esclusivamente finalizzato alla correzione della data, senza che ciò comporti modifica o integrazione dell’atto stesso.”.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, nel testo con gli allegati parte integrante, di seguito riportato, comprensivo delle modifiche come sopra riportate.

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci;

Premesso:

- che il Piano Urbanistico Comunale, in vigore dal 3 dicembre 2015, include il compendio denominato “Ospedale Militare G. Mendoza - Ex Villa Sanitas” in via Bottini, nel più ampio “Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S”, ovvero nella tipologia di servizi “Interesse Comune esistente” n. 9097 a livello Territoriale – Tipo: Caserma dei Carabinieri, via Brigata Salerno, di proprietà pubblica, con superficie reale mq. 61.394 e superficie virtuale mq. 0, non conteggiato negli standard urbanistici;
- che il compendio immobiliare denominato “Ospedale Militare G. Mendoza Ex Villa Sanitas”, individuato dal N.C.T. del Comune di Genova nella Sezione A, al foglio 81, particelle 1-2-4-5-6-7-12-14-15-25-26-27-311- 312, con decreto del Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, prot. n.2018/433Atti, in data 4.06.2018 è stato trasferito al Comune di Genova;
- che con nota inviata il 07/02/2019 Prot.n°48982 Fascicolo: 2019/IV 9.1/4, la Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, ha richiesto la modifica della destinazione urbanistica del compendio denominato in argomento, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai Servizi Pubblici (SIS-S) art. SIS-S-2;
- che, fermo restando gli impegni assunti dalla Civica Amministrazione nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, è intenzione dell’Amministrazione stessa procedere ad un utilizzo consono del bene attribuendo all’area previsioni di possibili sviluppi sostenibili e, al tempo stesso, valorizzare le opportunità che gli interventi di riqualificazione possono offrire, poiché l’ampliamento della gamma delle funzioni può consentire il rinnovamento degli spazi fisici e può rappresentare uno dei fattori determinanti per la riqualificazione urbana;
- che l’area in oggetto è attualmente in stato di abbandono e già nel 2014 non era più utilizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e non era pertanto riconducibile a Servizio Pubblico;

Preso atto:

- che con istanza inoltrata all’Agenzia del Demanio in data 14/11/2013 (pratica n.4244) ai sensi dell’art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, il Comune di Genova ha richiesto, il trasferimento al proprio patrimonio dell’immobile denominato “Ospedale Militare G.Mendoza - Ex Villa Sanitas” in quanto “bene da valorizzare in ottica di mercato al fine della messa a reddito o dell’alienazione, anche mediante conferimento ai fondi immobiliari, nell’interesse diretto o indiretto della collettività”, la stessa Agenzia, visti i prescritti pareri, ha trasferito al Comune il bene in oggetto;
- che l’Agenzia del Demanio in data 18 maggio 2015, richiamando la specifica nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - IV Reparto - SM - Ufficio Infrastrutture del 3.2.2014, che ha rappresentato l’assenza di interesse ai fini istituzionali di una porzione del compendio immobiliare non utilizzata dal medesimo Comando, da identificarsi compiutamente previa verifica dell’effettiva possibilità di compartimentazione delle diverse porzioni del compendio in argomento nel rispetto delle esigenze di operatività e sicurezza dei Reparti accasermati, ha risposto al Comune di Genova rilasciando parere positivo in merito al trasferimento a titolo non oneroso della porzione del compendio in consegna al Comando dei Carabinieri, ma dallo stesso non utilizzata;
- che dalla suddetta comunicazione si evince ufficialmente che, già dai primi mesi del 2014, la parte del compendio oggetto del presente provvedimento era dismesso e non utilizzato dal Comando dei Carabinieri, quindi il servizio era cessato;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 17.01.2017 ha dunque formalmente confermato la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso della porzione del compendio non utilizzata dal Comando dei Carabinieri, individuata puntualmente, a seguito di frazionamento catastale effettuato dall’Agenzia del Demanio, nella porzione identificata al N.C.T. del Comune di Genova nella Sezione A, foglio 81, particelle 1-2-4-5-6-7-12-14-15-25-26-27-311-312 e al Catasto Fabbricati Sez Urb. GEB, CAT. B/2, Classe 1, foglio 63, particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-21-22-25-112-113;
- che il Consiglio Comunale con successiva deliberazione n. 68 del 03.10.2017, ad integrazione del precedente provvedimento consiliare n. 2 del 17. 01.2017, ha approvato la costituzione di un diritto di passaggio pedonale e veicolare per l’Arma dei Carabinieri da e verso Via Bainsizza sulla porzione di area individuata nell’accordo approvato con la medesima delibera e sottoscritto il 04.12.2017;
- che il 4/12/2017 è stato sottoscritto un accordo tra il Comune di Genova e il Comando Legione Carabinieri Liguria, ai fini di individuare l’esatta linea di separazione tra i due compendi, oltre ad una serie di obblighi che il Comune o soggetti terzi aventi diritto (assegnatari o acquirenti) dovranno adempiere per l’utilizzo dell’area;
- che pertanto in data 4.06.2018 con decreto del Direttore Regionale prot. n. 2018/433/ atti, l’Agenzia del Demanio -Direzione Regionale Liguria, ha trasferito a titolo gratuito al Comune di Genova, la piena e assoluta proprietà del compendio immobiliare denominato “Ospedale Militare G. Mendoza Ex Villa Sanitas” nella porzione identificata al N.C.T. del Comune di Genova, Sezione A,

foglio 81, particelle 1-2-4-5-6-7-12-14-15-25-26-27-311-312 e al Catasto Fabbricati Sez Urb. GEB,CAT. B/2, Classe I, foglio 63, particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-21-22-25-112-113;

Considerato:

- che la destinazione impressa dal PUC a “Servizio pubblico esistente” deve considerarsi connaturata alla destinazione urbanistica dell’area, in quanto lo strumento urbanistico, nella redazione del progetto preliminare, aveva rilevato un servizio in atto di livello territoriale da non conteggiare nel bilancio degli standard del Comune, viceversa il PUC nella fase di adozione/approvazione del progetto definitivo non avrebbe dovuto rilevare in quanto il “servizio” era cessato;
- che da ormai molti anni anche la funzione ospedaliera è venuta meno e attualmente solo un fabbricato del compendio risulta in uso al Comando dei Carabinieri di Sturla, questi non oggetto di modifica del Piano Urbanistico Comunale;
- che l’area risulta quindi fortemente sottoutilizzata, pur trovandosi in una posizione ben servita da mezzi e servizi pubblici e perfettamente integrata con il restante tessuto del quartiere;
- che pertanto per questa area non è opportuno riconfermare una destinazione a “servizi pubblici territoriali” in considerazione della dismissione avvenuta, dello stato dei luoghi e delle previsioni urbanistiche al contorno che riconoscono a questo luogo una vocazionalità urbana;
- che uno degli obiettivi di questa Amministrazione è la complessiva riorganizzazione del territorio e del sistema dei servizi qualificati e su questo terreno il confronto dovrà svilupparsi non solo in termini di qualità progettuale, ma anche in termini di organizzazione sia finanziaria che gestionale;
- che, di converso, altra azione del Comune è la costante attenzione al recupero degli edifici esistenti al fine di generare un rinnovamento diffuso delle aree urbane;
- che per favorire quest’ultimo processo è necessario che le aree disponibili, vengano utilizzate al meglio e se del caso anche in maniera mirata, riservandole in parte allo scopo specifico e dove possibile incrementandole, poiché la qualità della città va di pari passo con il recupero ottimale delle scarse risorse di spazio disponibili;
- che la correzione da apportare al PUC, di cui sopra, viene analizzata e valutata nella “Relazione Urbanistica” in data 27/02/2019, relazione in cui si richiama la disposizione di cui all’art. SIS-S-2 “Disciplina degli interventi edilizi” delle Norme di Conformità del Piano Urbanistico Comunale, il cui procedimento si è concluso con Determinazione Dirigenziale n. 2015-118.0.0.-18, in vigore dal 3 dicembre 2015, disposizione che testualmente prevede: *“Laddove sia dimostrata la dismissione alla data di adozione del progetto definitivo di PUC del servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento al PUC ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/97 e s.m. e i., le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle dell’ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno”*;

- che in ragione dell'analisi condotta, la quale esamina, fra l'altro, la disciplina dei piani sovraordinati e dei vincoli ricadenti sull'area, la modifica al PUC, come rappresentata negli stralci cartografici e normativi, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevede la riduzione del servizio "Interesse Comune esistente - T" n 9097 Sigla PCT "caserme di interesse territoriale" (Via Brigata Salerno – Tipo: Caserma dei Carabinieri di proprietà Pubblica con superficie reale mq. 55.187 e superficie virtuale mq. 0, non conteggiato negli standard urbanistici) e l'assoggettamento dell'area all'Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico (AC-IU), in quanto, come disciplinato dal citato art. SIS-S-2, corrispondente all'Ambito prevalente al contorno del bene;

- che inoltre, come esplicitato nella citata Relazione, tale "servizio", seppur elencato nei servizi esistenti, non è stato conteggiato dal PUC vigente come standard urbanistico e come tale non assimilato ai dettami del D.M. 1444/68 e quindi sottratto alle indicazioni del comma 3 dell'art. SIS-S-2 delle Norme di Conformità del PUC;

- che, ancora, come riportato nella citata Relazione, a seguito della succitata modifica al PUC non è necessario procedere all'aggiornamento del bilancio totale delle superfici dei Servizi pubblici, sia a livello di Municipio che per l'intero territorio comunale, in quanto il "servizio" in questione non era stato conteggiato nel bilancio degli standard urbanistici e quindi l'eliminazione di tale "destinazione" non altera in nessun modo la verifica degli standard urbanistici come delineata dal PUC e consente di operare la "correzione" prospettata;

- che, il bene in argomento non presenta i requisiti di interesse previsti dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i. ed è pertanto escluso dalle disposizioni di tutela Parte Seconda - Titolo I del decreto stesso, è però opportuno rammentare, come rilevato in Relazione, che l'area è da considerarsi a rischio archeologico, limitatamente al sedime e pertanto, qualora in futuro dovessero essere eseguiti sull'immobile lavori che interessino l'area di sedime, la Soprintendenza Archeologia della Liguria dovrà esserne avvisata in anticipo, per predisporre un sopralluogo ed eventualmente impartire prescrizioni relative all'assistenza archeologica ai lavori;

- che per quanto riguarda il contributo straordinario di cui all'art.38, comma 6 bis, della L.R. n. 16/2008, come espresso nella succitata Relazione, lo stesso non è dovuto, in quanto l'aggiornamento del Piano è già insito nella specifica norma di flessibilità e la procedura di aggiornamento è necessaria al fine di porre rimedio ad una rilevazione conformativa che la stessa Amministrazione non avrebbe operato in carenza dei presupposti giuridico formali, ovvero con la procedura delineata si prende atto della reale situazione del bene che non poteva e non può essere ascritto ai servizi pubblici esistenti, per il fatto che il PUC nella fase di adozione/approvazione del progetto definitivo non avrebbe dovuto rilevare tale "servizio" in quanto era cessato;

- che infine, come riportato nella più volte citata Relazione, la ridetta modifica al PUC non altera gli obiettivi posti alla base della pianificazione, non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC, ma tende a "rettificare", nei margini di flessibilità previsti, una errata rilevazione di "servizio pubblico" non esistente, in questo caso una rilevazione di servizio in atto, che la stessa Amministrazione, se avesse avuto conoscenza di tali situazioni in sede di adozione/approvazione del PUC, non avrebbe operato; inoltre tale modifica è conforme alle indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. n.32/2012, come anche in particolare valutato nell'ambito del documento

“Verifica di necessità di espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS” datato 27/02/2019, anch’esso allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto conseguentemente di adottare l’aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i., ed in applicazione delle disposizioni di cui all’art. SIS-S-2 del PUC medesimo, per la ridefinizione della disciplina urbanistica del compendio denominato “Ospedale Militare G. Mendoza - Ex Villa Sanitas” in via Bottini a Sturla, inserendolo nell’Ambito di Conservazione dell’Impianto Urbanistico (AC-IU), in quanto corrispondente all’Ambito prevalente al contorno, come in particolare rappresentato negli allegati elaborati:

- Stralcio PUC con indicazione delle modifiche – Assetto Urbanistico – tavola 39 – scala 1:5000;
- Stralcio PUC con indicazione delle modifiche – Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) – tavola 39 – scala 1:5000;
- Stralcio del Volume “Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S– Bilanci Elenchi” del PUC con indicazione delle modifiche;

Considerato infine:

- che con nota della Direzione Urbanistica Prot. n. 91723 del 12 marzo 2019, è stato richiesto al Municipio IX Levante, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione, il parere di competenza sulla proposta di Giunta al Consiglio n. 11 del 7 marzo 2019 ad oggetto «Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. sis-s-2, per la ridefinizione della disciplina urbanistica del compendio “ex Ospedale Militare G. Mendoza” in via Bottini a Sturla.»;
- che il Consiglio del Municipio Levante nella seduta dell’11/04/2019–Atto n. 8 – Arg. 36 a, ha espresso parere favorevole;

Visti:

- la LR 36/1997 e smi;
- la LR 32/2012 e smi;
- il PUC in vigore dal 03.12.2015;
- la nota della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo del 07/02/2019 prot.n. 48982 Fascicolo: 2019/IV 9.1/4;
- l’atto di trasferimento del compendio al Comune di Genova, di cui al decreto del Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio -Direzione Regionale Liguria del 4.06.2018 prot. n. 2018/433/atti;
- il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49, I comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria, ex articolo 153, V comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art 97, comma 2 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di adottare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, nella Relazione Urbanistica datata 27/02/2019 nonché nel documento "Verifica di necessità di espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS" datato 27/02/2019, entrambi allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i., ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. SIS-S-2 del vigente PUC, per la ridefinizione della disciplina urbanistica del compendio denominato "Ospedale Militare G. Mendoza - Ex Villa Sanitas" in via Bottini, inserendolo nell'Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico (AC-IU), in quanto corrispondente all'Ambito prevalente al contorno;
- 2) di dare atto che le modifiche al PUC, di cui al precedente punto 1), sono rappresentate negli elaborati grafici e descrittivi, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare mandato alla Direzione Urbanistica per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento nonché, ad avvenuta conclusione del procedimento di approvazione, per i necessari e definitivi adeguamenti della documentazione del PUC;
- 4) di dare atto che, in conseguenza dell'approvazione del presente provvedimento, trovano applicazione le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art 42 della LR 36/1997 e smi;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

La proposta, mediante regolare votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Amorfini, Terrile, Vacalebre, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Maresca, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 34.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Amorfini, Terrile, Vacalebre, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente
Alessio Piana

Il Segretario Generale Reggente
Dott.ssa Vanda Puglisi



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 118 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-73 DEL 28/02/2019

OGGETTO: ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELLA DISCIPLINA DEL MEDESIMO PUC RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S), ART. SIS-S-2, PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEL COMPENDIO “EX OSPEDALE MILITARE G. MENDOZA” IN VIA BOTTINI A STURLA.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Relazione Urbanistica;
- 2) Stralci cartografici e normativi:
 - Stralcio PUC con indicazione delle modifiche – Assetto Urbanistico – tavola 39 – scala 1:5000;
 - Stralcio PUC con indicazione delle modifiche – Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) – tavola 39 – scala 1:5000;
 - Stralcio del Volume “Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S– Bilanci Elenchi” del PUC con indicazione delle modifiche;
- 3) Verifica di necessità di espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- 4) Nota della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo del 07/02/2019 Prot.n°48982 Fascicolo: 2019/IV 9.1/4;

Il Direttore
Arch. Laura Petacchi



COMUNE DI GENOVA

Aggiornamento Servizi del PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai Servizi Pubblici (SIS-S) dell'area sita in Via Bottini a Sturla.

Relazione Urbanistica

Premessa

Il Piano Urbanistico Comunale, il cui procedimento si è concluso con Determinazione Dirigenziale 2015-118.0.0.-18 in vigore dal 3 dicembre 2015, nel regolamentare il Sistema dei Servizi Pubblici, all'art. SIS-S-2 "Disciplina degli interventi edilizi" inserisce una specifica norma che prevede *"Laddove sia dimostrata la dismissione alla data di adozione del progetto definitivo di PUC del servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento al PUC ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/97 e s.m. e i., le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle dell'ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno."*

La suddetta flessibilità del Piano prefigura una procedura di aggiornamento al fine di "rettificare" una previsione vincolistica di Piano, che la stessa Amministrazione, se avesse avuto conoscenza di tali situazioni in sede di formazione del PUC, non avrebbe operato. Nel contempo, la stessa norma stabilisce già quale destinazione urbanistica dovrà assumere l'area o il compendio sul quale il Piano aveva imposto il vincolo a servizi pubblici, ovvero l'ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno del bene.

Con nota inviata il 07/02/2019 Prot.n°48982 Fascicolo: 2019/IV 9.1/4, e presa in carico dalla Direzione Urbanistica in stessa data, la Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, nella persona del Direttore Dott.ssa Lottici, ha presentato la richiesta di modifica della destinazione urbanistica del compendio denominato "Ospedale Militare G. Mendoza - Ex Villa Sanitas", allo stato ricompreso nel Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S), specificando quanto segue:

- Con istanza inoltrata all'Agenzia del Demanio in data 14/ 11/2013 (pratica n.4244), ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, il Comune di Genova ha richiesto il trasferimento al proprio patrimonio dell'immobile denominato "Ospedale Militare G. Mendoza - Ex Villa Sanitas" in quanto *"bene da valorizzare in ottica di mercato al fine della messa a reddito o dell'alienazione, anche mediante conferimento ai fondi immobiliari nell'interesse diretto o indiretto della collettività"*;
- Come si legge nell'atto di trasferimento dell'Agenzia del Demanio a seguito citato, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - IV Reparto - SM - Ufficio Infrastrutture con nota del 3/2/2014 prot.572, ha rappresentato l'assenza di interesse ai fini istituzionali di una porzione del compendio immobiliare non utilizzata dal medesimo Comando, da identificarsi compiutamente previa verifica dell'effettiva possibilità di compartimentazione delle diverse porzioni del compendio in argomento nel rispetto delle esigenze di operatività e sicurezza dei Reparti accasermati;
- L'Agenzia del Demanio in data 18 maggio 2015 ha risposto al Comune di Genova rilasciando parere positivo in merito al trasferimento a titolo non oneroso della porzione del compendio in consegna al Comando dei Carabinieri, ma dallo stesso non utilizzata;




COMUNE DI GENOVA

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 17.01.2017 ha dunque formalmente confermato la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso della porzione del compendio non utilizzata dal Comando dei Carabinieri, individuata puntualmente, a seguito di frazionamento catastale effettuato dall'Agenzia del Demanio, nella porzione identificata al C.T. del Comune di Genova al foglio 81, particelle 1-2- 4-5-6-7-12-14-15-25-26-27-311-312 e al Catasto Fabbricati Sez Urb. GEB, Classe I, foglio 63, particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-21-22-25-112-113;
- Il Consiglio Comunale con successiva deliberazione n. 68 del 3.10.2017, ad integrazione del precedente provvedimento consiliare n. 2 del 17.01.2017, ha approvato la costituzione di un diritto di passaggio pedonale e veicolare per l'Arma dei Carabinieri da e verso Via Bainsizza sulla porzione di area individuata nell'accordo approvato con la medesima delibera e sottoscritto il 4.12.2017;
- In data 4.06.2018 con decreto del Direttore Regionale prot. n.2018/433Atti, l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, ha trasferito al Comune di Genova il compendio immobiliare denominato "Ospedale Militare G. Mendoza Ex Villa Sanitas" nella porzione sopra identificata.

In ragione di tali considerazioni, la Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, propone di ricomprendere le aree identificate al C.T del Comune di Genova, foglio 81 particelle 1- 2- 4 - 5- 6- 7- 15 – 26 - 27- 311- 312, nell'ambito AC-IU (Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico), in quanto ambito prevalente all'intorno, ai fini di sottoporre agli Amministratori una reale ipotesi di utilizzo del bene acquisito.

La Pianificazione comunale



Stralcio della Tav.39 dell'Assetto Urbanistico del PUC

L'area suddetta, risulta individuata nella tavola n. 39 dell'Assetto Urbanistico del PUC vigente ed è ricompresa nell'ambito dei Servizi Pubblici – SIS-S "servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici" con piccole porzioni nell'ambito di conservazione dell'impianto urbanistico (AC-IU).

Nel "Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S", la suddetta area, individuata nella tavola n. 39, fa parte di un più ampio ambito classificato come Servizio Territoriale "Interesse comune esistente" con il n. 9097, destinazione peraltro già prevista dal previgente Strumento Urbanistico Comunale (PUC 2000). Con lo stesso numero l'area è ricompresa nell'apposito elenco dei servizi pubblici relativi al Municipio IX Levante, classificata quale servizio "Interesse comune esistente – T" n. 9097

– Caserma dei Carabinieri, via Brigata Salerno, di proprietà pubblica, con superficie reale mq. 61.394 e superficie virtuale mq. 0, non conteggiato negli standard urbanistici.



COMUNE DI GENOVA

Nel livello 3 del PUC che disciplina l'Assetto Urbanistico, le aree al contorno del compendio in oggetto sono ricomprese in ambito AC-IU (Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico).

Nel Livello Paesaggistico Puntuale il compendio è costeggiato da una 'crosa' carrabile (via Bottini) con caratteristiche di percorso storico.

Nella Carta della Zonizzazione Geologica del territorio, l'ambito ricade parte in Zona B (Aree con suscettività d'uso parzialmente condizionata) e parte in zona C (Aree con suscettività d'uso limitata).

Nella Carta dei Vincoli Geomorfolologici e Idraulici le aree dell'ambito in oggetto non risultano interessate da vincoli.

Le aree sono attraversate da connessioni ecologiche in area urbana, così come evidenziato nella Carta della Biodiversità -Tav.2.3-Struttura del Piano Livello 2 di città, disciplinate dall'art.14 comma 5 punto 2 delle Norme Generali del PUC.

Nella zonizzazione acustica del territorio l'area risulta ricompresa in classe 1 - Aree particolarmente protette.

La Classificazione Sismica ricomprende l'area in: 3 – Pericolosità bassa.

La Pianificazione sovraordinata

Il **Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale**, approvato con D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e successive varianti, nell'**Assetto Insediativo**, inserisce la suddetta zona nell'ambito **TU** (tessuto urbano), disciplinate dall'art. 38 delle norme di attuazione del piano, ovvero parti del territorio nelle quali prevalgono, le più generali problematiche di ordine urbanistico e non assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica. Nelle schede degli Ambiti Territoriali l'area fa parte dell'Ambito 53G – Genova "Levante".

Nel **Piano di Bacino Ambito 14**, approvato con DCP n.66 del 12.12.2002 e s.m. e i (ultima variante approvata con DGR n. 97 del 08/02/2017 in vigore dal 08/03/2017), si evince che:

- nella Carta della suscettività al dissesto (Tavola 213160) la quasi totalità del compendio è classificato come Pg0, ovvero "Suscettività al dissesto molto bassa", ad esclusione della fascia prospiciente via Bottini che ricade in ambito Pg1, ovvero "Suscettività al dissesto bassa";
- nella Carta delle fasce di inondabilità (Tavola 2) l'area non risulta interessata da nessun vincolo;
- nella Carta del rischio geologico (Tavola 213160) l'area è classificata in R0, ovvero "Rischio lieve o trascurabile" ad esclusione della fascia prospiciente via Bottini che ricade in ambito R1, ovvero "Rischio moderato";
- nella Carta del rischio idraulico (Tavola 2) l'area non risulta interessata da nessuna limitazione.

Nel **Sistema del Verde** del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale approvato con D.C.P. n. 1 del 22.01.2002 e s.m.i., l'area non risulta interessata.

L'area non è interessata dal **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio** ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

Vincolo aeroportuale (art. 707 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice della Navigazione):



COMUNE DI GENOVA

- a) Superfici di limitazione degli ostacoli: le aree ricadono nella ‘superficie orizzontale esterna’ che limita a quota 147,72 metri s.l.m. l’elevazione delle costruzioni, mentre i fabbricati esistenti all’interno del compendio raggiungono nella porzione più alta circa 62 metri.
- b) Aree soggette a restrizioni: (tav. PC_01_A) ‘discariche e altre fonti attrattive di fauna selvatica’ e (tav. PC_01_C) ‘impianti eolici - area di incompatibilità assoluta’.

Le aree non sono interessate dal **Piano di Rischio Aereoportuale** (revisionato ai sensi del DLgs 151/2006).

Le aree non sono interessate dalla **Rete Ecologica Regionale**.

Si rileva inoltre che con nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Liguria - Servizio Tutela Beni Culturali del 11/11/2015 prot. 0000910, è stato disposto che **il bene in argomento non presenta i requisiti di interesse previsti dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i. ed è pertanto escluso dalle disposizioni di tutela Parte Seconda - Titolo I del decreto stesso**, chiarendo che l’alienazione del bene in oggetto non necessita di ulteriori pareri di competenza. Nondimeno con la stessa nota viene precisato che: *“L’immobile non presenta alcun interesse archeologico noto per quanto concerne gli elevati. Tuttavia il compendio è ubicato nelle vicinanze del tracciato di viabilità medievale parallelo alla costa che risulta a tratti ancora riconoscibile lungo le attuali via delle Casatte, via Pontetti, e via Vernazza. La strada in esame, verosimilmente, ricalcava il tracciato più antico; recuperi occasionali fanno ipotizzare insediamenti rurali di età romana a monte lungo il percorso. L’area è da considerarsi dunque a **rischio archeologico limitatamente al sedime** e pertanto, qualora in futuro dovessero essere eseguiti sull’immobile lavori che interessino l’area di sedime, la Soprintendenza Archeologia della Liguria dovrà esserne avvisata in anticipo, per predisporre un sopralluogo ed eventualmente impartire prescrizioni relative all’assistenza archeologica ai lavori.”*

Analisi

In linea generale è opportuno rilevare che, avuto riguardo ai criteri dettati per distinguere i vincoli di tipo conformativo da quelli a contenuto espropriativo, la destinazione impressa dal PUC a “Servizio pubblico esistente” deve considerarsi connaturata alla destinazione urbanistica dell’area, in quanto lo strumento urbanistico, nella redazione del progetto preliminare, aveva rilevato un servizio in atto di livello territoriale da non conteggiare nel bilancio degli standard del Comune, viceversa **il PUC** nella fase di adozione/approvazione del progetto definitivo **non avrebbe dovuto rilevare** in quanto il “servizio” era cessato nelle aree in oggetto.

Nel caso di specie, il compendio dell’ex Caserma militare Mendoza, ubicato a Sturla nel Comune di Genova, è stato riconvertito attorno agli anni ‘80 in Ospedale Militare (Villa Sanitas).

Da ormai molti anni anche la funzione ospedaliera è venuta meno e attualmente solo un fabbricato del compendio risulta in uso al Comando dei Carabinieri di Sturla. L’area risulta quindi fortemente sottoutilizzata, pur trovandosi in una posizione ben servita da mezzi e servizi pubblici e perfettamente integrata con il restante tessuto del quartiere.

Le aree di cui sopra, in disuso da molti anni come risulta nelle specifiche dell’Atto di Trasferimento, sono state censite nel volume “Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) Bilanci – Elenchi” del PUC come facenti parte di un più ampio servizio di “Interesse comune esistente” -T n. 9097 – Caserma Dei Carabinieri via Brigata Salerno con superficie reale mq. 61.394 e superficie virtuale mq. 0, non conteggiato negli standard urbanistici e per limitate porzioni in ambito AC-IU (Ambito di Conservazione dell’Impianto Urbanistico).



COMUNE DI GENOVA

Il Piano Urbanistico Comunale, il cui procedimento si è concluso con Determinazione Dirigenziale 2015-118.0.0.-18 in vigore dal 3 dicembre 2015, nel disciplinare il Sistema dei Servizi Pubblici, all'art. SIS-S-2 "Disciplina degli interventi edilizi" **inserisce una specifica norma che prevede** *"Laddove sia dimostrata la dismissione alla data di adozione del progetto definitivo di PUC del servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento al PUC ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/97 e s.m. e i., le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle dell'ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno."*

La suddetta flessibilità del Piano prefigura una procedura di aggiornamento al fine di "rettificare" una previsione vincolistica di Piano, che la stessa Amministrazione, se avesse avuto conoscenza di tali situazioni in sede di formazione del PUC, non avrebbe operato. Nel contempo, la stessa norma, stabilisce già quale destinazione urbanistica dovrà assumere l'area o il compendio privato sul quale il Piano aveva imposto il vincolo a servizi pubblici, ovvero l'ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno del bene.

Nel contempo la flessibilità del Piano, senza dar luogo ad un'attività di interpretazione della volontà dell'Amministrazione, stabilisce altresì il percorso procedurale, ovvero ai sensi dell'art. 43 della Legge Urbanistica Regionale n. 36/1997, al fine di "rettificare", in questo caso una indicazione di servizio non corretta, che la stessa Amministrazione, se avesse avuto conoscenza di tali situazioni in sede di formazione del PUC, non avrebbe operato e, nel caso specifico, assoggettare, con il medesimo provvedimento, le aree in oggetto a Servizio Pubblico Ambito SIS-S.

Inoltre, pare opportuno fare alcune considerazioni sulla qualifica attribuita al "servizio territoriale" in argomento, in quanto il Piano nella tecnica redazione, annovera questi tipi di servizi nel suo bilancio, **ma non li considera come standard urbanistici**, come viceversa opera per gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale quali l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi), le attrezzature sanitarie ed ospedaliere, i parchi pubblici urbani e territoriali, come peraltro riportato nel citato volume "Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) – Bilanci Elenchi "del PUC vigente, il quale tra l'altro richiama *"...le tabelle riassuntive per l'intero territorio comunale dei bilanci dei servizi di istruzione superiore, sanitari ospedalieri o assimilabili, parchi urbani, smaltimento dei rifiuti, esistenti e di previsione, con i relativi elenchi, sempre con il saldo riferito alle indicazioni del D.M. 2/4/68 n. 1444..."*. Da ciò ne deriva che i **"servizi territoriali" non computati negli standard non sono assimilati ai dettami del D.M. 1444/68**, quindi a tale aree viene attribuita una conformazione di Servizio pubblico solo per la sua esistenza, senza che esso possa incidere sul bilancio degli standard urbanistici.

Ancora, è necessario rilevare che nella fattispecie non trova applicazione nemmeno quanto disposto dal comma 3 dell'art. SIS-S-2 delle Norme di Conformità del PUC, il quale prescrive *"Nel caso di ricollocazione o cessazione di Servizi Territoriali qualsiasi altro assetto sostitutivo, previa verifica di sostenibilità ambientale ed urbanistica estesa al contesto territoriale in cui l'area è collocata, è da definirsi in sede di formazione di apposito Accordo di Programma."* in quanto, trattasi della sola riduzione del servizio territoriale esistente, per la parte non più adibita a tale scopo, **mantenendo in essere il servizio nella sua reale consistenza e quindi non la sua cessazione o ricollocazione.**

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter del DPR 380/2001, nonché l'art. 38, comma 6 della l.r. 6 giugno 2008, n. 16, ovvero l'applicazione del cd "maggior valore" per effetto di varianti o



COMUNE DI GENOVA

deroghe ai piani urbanistici vigenti, nel caso di specie non è applicabile in quanto l'aggiornamento del Piano è già insito nella specifica norma di flessibilità e la procedura di aggiornamento è necessaria al fine di porre rimedio ad una previsione che la stessa Amministrazione non avrebbe operato in carenza dei presupposti giuridico formali, ovvero con la procedura delineata si prende atto della reale situazione del bene che non può essere ascritto ai servizi pubblici, se non per una espressa volontà dell'Amministrazione di imposizione di vincolo ablativo, volontà non espressa per il compendio in argomento.

In ragione di tali considerazioni, e nelle more delle strategie di valorizzazione delle suddette aree, si ritiene congrua la richiesta di ricomprendere una parte delle suddette aree (identificate al C.T del Comune di Genova, Sezione A, foglio 81 particelle 1- 2- 4- 5- 6- 7- 15 -26- 27- 311- 312), nell'ambito AC-IU (Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico), in quanto ambito prevalente all'intorno che prevede l'inserimento di funzioni di tipo urbano, compatibili quindi con la presenza della Caserma dei Carabinieri e in ottemperanza a quanto sottoscritto nell'accordo sottoscritto tra il Comune di Genova e il Comando Legione Carabinieri Liguria in data 4/12/2017.

Nell'accordo di cui sopra, oltre all'individuazione dell'esatta linea di separazione tra i due compendi, sono stati indicati gli obblighi che il Comune o soggetti terzi aventi diritto (assegnatari o acquirenti) dovranno adempiere per l'utilizzo dell'area.

In particolare al punto 1) si legge: *“Il comune di Genova, acquisita l'area nel proprio patrimonio immobiliare, ne definirà le modalità di valorizzazione ritenute più idonee nel rispetto delle norme vigenti in materia...”*;

e ancora al punto 2): *“Nell'ambito della definizione delle strategie di valorizzazione il Comune di Genova si impegna ad insediare nell'area acquisita funzioni compatibili con la presenza della caserma delle Forze Armate”*:

A supporto di tale richiesta si evidenzia che le restanti particelle catastali che costituiscono il lotto trasferito, identificate al N.C.T del Comune di Genova, foglio 81 particelle 12-14 -25, sono già ricomprese in ambito AC-IU e pertanto non sono oggetto di modifica.

La proposta di modifica al PUC

In considerazione di quanto esposto è quindi possibile proporre la modifica richiesta, ovvero la contrazione di mq 6.207 di superficie reale di proprietà pubblica del Servizio di Interesse Comune Esistente Territoriale n. 9097 – Caserma dei Carabinieri, via Brigata Salerno, aggiornando le superfici reali e virtuali del servizio rispettivamente a mq.55.187 e a mq.0, in quanto restano verificati gli standard urbanistici come delineati dal PUC.

Al contempo si propone di stralciare le aree di proprietà Civica, non adibite al Servizio di Interesse Comune Esistente Territoriale n. 9097 – Caserma dei Carabinieri, da “ambito servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici” SIS-S assegnandole all' “ambito di conservazione dell'impianto urbanistico” AC-IU, quale ambito prevalente all'intorno.

Il tutto come meglio rappresentato negli stralci grafici, normativi e cartografici allegati quale parte integrante e sostanziale della presente relazione, ovvero:



COMUNE DI GENOVA

Modifica della tavola 39 dell'Assetto Urbanistico della Struttura del Piano – Livello 3 proponendo per le aree sopradescritte l'inserimento nell'Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico - **AC-IU**, prevalente all'intorno;

Modifica della tavola 39 del Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) della Struttura del Piano – Livello 3 eliminando dalla suddetta area il vincolo a Servizio Territoriale destinato a "Interesse comune esistente" identificata con il n. 9097.

Qualificazione della modifica urbanistica

Premesso che la qualificazione della modifica è definita nelle norme di flessibilità previste dal PUC all'art. SIS-S-2 "Disciplina degli interventi edilizi", delle Norme di Conformità e che detta flessibilità è già stata oggetto di valutazione in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012, peraltro detta fattispecie è prevista dall'art. 43 (*Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato*) della l.r. 36/1997 che al comma 1 recita "Le norme del PUC definiscono i margini di flessibilità entro cui le relative previsioni possono essere attuate senza ricorso né alla procedura di aggiornamento di cui al comma 3, né alla procedura di variante di cui all'articolo 44." Nondimeno il citato art. SIS-S-2, allo scopo di non dar luogo ad un'attività di interpretazione della volontà dell'Amministrazione, stabilisce altresì il percorso procedurale, ovvero ai sensi dell'art. 43 della Legge Urbanistica Regionale n. 36/1997, al fine di "rettificare", in questo caso una rilevazione di servizio errato nella sua consistenza, che la stessa Amministrazione, se avesse avuto conoscenza di tale situazione in sede di formazione del PUC, non avrebbe operato.

In considerazione di quanto sopra la proposta di modifica delineata non altera gli obiettivi posti alla base della pianificazione, non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC, ed è conforme ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative, ma tende ad eliminare, nei margini di flessibilità previsti, una errata rilevazione di "servizio pubblico esistente", in quanto il servizio stesso non era presente, già dalla data di adozione del PUC, nelle aree in oggetto.

Genova, 27.02.2019

Il Funzionario Tecnico

Arch. Claudia Gallone



Il Funzionario Tecnico


arch. Maurizio Sinigaglia



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE



ASSETTO URBANISTICO
STRALCI CARTOGRAFICI


STRUTTURA DEL PIANO - LIVELLO 3

LEGENDA


AMBITI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO		AC-NI ambito di conservazione del territorio non insediato	AMBITI SPECIALI		parchi di interesse naturalistico e paesaggistico
		AC-VP ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico			unità insediativa di identità paesaggistica
		AR-PA ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola			macro area paesaggistica
		AR-PR (a) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale			ambito con disciplina urbanistica speciale
		AR-PR (b) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale			fascia di protezione "A" stabilimenti a rischio rilevante
AMBITI DEL TERRITORIO URBANO		AC-CS ambito di conservazione del centro storico urbano		fascia di protezione "B" stabilimenti a rischio rilevante	
		AC-VU ambito di conservazione del verde urbano strutturato		aree di osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Variante PTC della Provincia - D.C.P. 39/2008)	
		AC-US ambito di conservazione dell'impianto urbano storico		ambito portuale	
		AC-AR ambito di conservazione Antica Romana		aree di esproprio-cantiere relative a opere infrastrutturali	
		AC-IU ambito di conservazione dell'impianto urbanistico	INFRASTRUTTURE		autostrada esistente
		AR-UR ambito di riqualificazione urbanistica - residenziale			autostrada di previsione
		AR-PU ambito di riqualificazione urbanistica produttivo - urbano			ferrovia e trasporto pubblico in sede propria esistente
		AR-PI ambito di riqualificazione urbanistica produttivo - industriale			ferrovia di previsione
		ACO-L ambito complesso per la valorizzazione del litorale			trasporto pubblico in sede propria di previsione
	SERVIZI PUBBLICI			SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici	
		SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere di valore storico paesaggistico			SIS-I viabilità principale di previsione
		SIS-S servizi cimiteriali			SIS-I viabilità di previsione
		distretto di trasformazione			nodi infrastrutturali
		rete idrografica			assi di relazione città-porto di previsione
	limiti amministrativi: Municipi		assi di relazione città-porto da concertare con Intesa L.84/94		
	limiti amministrativi: Comune				



individuazione schematica del Nuovo Ospedale del Ponente Genovese



Stralcio P.U.C. vigente - Assetto Urbanistico




Stralcio P.U.C. modificato - Assetto Urbanistico



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE




scala 1:5.000

SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)
STRALCI CARTOGRAFICI


STRUTTURA DEL PIANO - LIVELLO 3

LEGENDA

	SERVIZI DI ISTRUZIONE ESISTENTI		PREVISIONI INIZIATIVE IN ITINERE
	SERVIZI DI ISTRUZIONE PREVISTI		PARCHEGGI CON SERVIZI IN COPERTURA il numero superiore indica il servizio posto in copertura il parcheggio e' indicato dal numero inferiore
	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE ESISTENTI		SERVIZI A LIVELLO DI QUARTIERE
	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE PREVISTI		SERVIZI A LIVELLO TERRITORIALE
	CIMITERI		SERVIZI PRIVATI NON COMPUTATI
	SERVIZI DI VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI ESISTENTI		RETE DI COMPLETAMENTO DEI VIALI
	SERVIZI DI VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PREVISTI		RETE DEI PICCOLI PROGETTI
	PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA		CONFINE MUNICIPIO
	PARCHEGGI ESISTENTI		LIMITE DI CENTRO ABITATO
	PARCHEGGI PREVISTI		CONFINE DI COMUNE
	SISTEMA SPECIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		



Stralcio P.U.C. vigente - Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S)




Stralcio P.U.C. modificato - Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S)



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE



SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)

BILANCI - ELENCHI

AGGIORNAMENTO CON INDICAZIONE DELLE MODIFICHE
(STRALCIO)

STRUTTURA DEL PIANO - Livello 3
Livello Locale di Municipio

9124	Q	VIA SALA	SPAZIO ESPOSITIVO	PUBB	97	195
9125	Q	VIA MAJORANA	UFFICI PUBBLICI	PRIV	341	683
9126	Q	VIA FRANCHINI	UFFICI PUBBLICI	PRIV	308	615
9127	Q	VIOTTOLO ARDIZZONE	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	157	314
9128	Q	VIA CASABONA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	243	486
9130	Q	VIA GIANELLI	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	207	414
9131	A	VIA DA POZZO	PUBBLICA ASSISTENZA	PUBB	269	539
9132	Q	VIA SANT'ILARIO	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	110	220
9133	Q	CORSO EUROPA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	2.740	5.480
9134	Q	VIA SARTORIO	SEDE DI ASSOCIAZIONI	PRIV	120	239
9135	A	VIA ALLA CHIESA S. GIORGIO DI BAVARI	PUBBLICA ASSISTENZA	PUBB	712	1.425
9136	Q	VIA PROVANA	SEDE DI ASSOCIAZIONI	PRIV	845	1.690
9137	Q	VIA ARGONAUTI	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	246	492
9138	Q	VIA TABARCA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	59	118
9139	Q	VICO DEL PESCE	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	102	205
9140	Q	PIAZZA CADEVILLA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	273	546
9141	A	VIA AURELIA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	111	223
9142	Q	VIA POSALUNGA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	61	121
9143	Q	VIA ISONZO	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	31	63
9144	Q	PASSEGGIATA ANITA GARIBALDI	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	48	96
9145	H	VIA CASALE	SERVIZI SANITARI	PUBB	199	399
9146	Q	VIA S.ILARIO	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	185	370
9148	+	VIA SELLA	CHIESA	ECCL	87	175
9150	A	SALITA STAIATO	CENTRO ASSISTENZIALE	PRIV	1.286	2.572

Totale superfici 187.288 373.505

Descrizione: interesse comune esistente - T

NUMERO	SIGLA	INDIRIZZO	TIPO	PROPRIETA'	SUP REALE	SUP VIRTUALE
9010	PCT	CORSO EUROPA	COMANDO REGIONALE	PUBB	1.486	0
9015	PCT	VIA BRIGATA SALERNO	CASERMA	PUBB	9.693	0
9018	CM	VIA PIANI DI FERRETTO	CIMITERO	PUBB	7.964	0
9024	++T	LOCALITA' BORRIGA	SANTUARIO	ECCL	15.525	0
9025	BMT	VIA AURELIA	MUSEO	PUBB	261	0
9027	BMT	VIA CAPOLUNGO	MUSEO	PUBB	867	0
9049	CM	VIA MOLINI DI NERVI	CIMITERO	PUBB	4.943	0
9059	CM	VIA DEL COMMERCIO	CIMITERO	PUBB	26.118	0
9063	CM	VIA CIMITERO DI QUINTO	CIMITERO	PUBB	2.615	0
9066	QZT	VIA DEI MILLE	AMMINISTRAZIONE LOCALE	PUBB	5.743	0
9067	PCT	VIA DEI MILLE	CASERMA POLIZIA DI STATO	PUBB	11.332	0
9074	++T	VIA CAPOLUNGO	CHIESA NON CATTOLICA	PRIV	1.604	0
9076	CM	VIA DEL MARSANO	CIMITERO	PUBB	5.604	0
9080	BMT	VIA MAGGIO	MUSEO	PUBB	920	0
9087	CM	PIAZZA CANEPA	CIMITERO	PUBB	7.426	0
9091	CM	VIA MIGNONE	CIMITERO	PUBB	5.265	0
9097	PCT	VIA BRIGATA SALERNO	CASERMA CARABINIERI	PUBB	61.394	0
					55.187	
9099	BMT	VIA CAPOLUNGO	MUSEO	PUBB	534	0
9100	CM	VIA SOMMA	CIMITERO	PUBB	1.400	0

9147	QZT	LARGO CATTANEI	UFFICI PUBBLICI	PUBB	13.351	0
9149	ACT	VIA ETTORE BISAGNO	OSTELLO	PUBB	516	0
Totale superfici					184.562 178.355	0

Descrizione: interesse comune previsione - Q

NUMERO	SIGLA	INDIRIZZO	TIPO	PROPRIETA'	SUP REALE	SUP VIRTUALE
9002	IC	VIA NASCHE		PUBB	1.823	3.647
9009	IC	VIA DEL TRITONE	SERVIZI DI QUARTIERE	PUBB	483	965
9010	IC	VIA MAGGIO	SERVIZI DI QUARTIERE	PUBB	3.752	7.505
Totale superfici					6.058	12.117

Descrizione: interesse comune previsione - T

NUMERO	SIGLA	INDIRIZZO	TIPO	PROPRIETA'	SUP REALE	SUP VIRTUALE
9008		VIA DELLE VIOLE	ERP	PUBB	2.927	0
Totale superfici					2.927	0

Descrizione: istruzione esistente - Q

NUMERO	SIGLA	INDIRIZZO	TIPO	PROPRIETA'	SUP REALE	SUP VIRTUALE
9002	S	VIA BOTTINI	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PUBB	3.882	7.764
9003	S	VIA DEZZA	SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA DELL'INFANZIA	PRIV	2.660	5.319
9004	S	VIA OLIVIERI	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PUBB	621	1.242
9005	S	PIAZZA ROTONDA	SC. SEC. 1° GR.-SC. SEC. 2° GR.-LICEO SCIENTIFICO	PUBB	2.910	5.821
9006	S	VIA APPARIZIONE	SCUOLA PRIMARIA	PUBB	2.414	4.828
9007	S	VIA SOLE	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PRIV	2.959	5.917
9009	S	VIA CASALE	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PUBB	2.867	5.734
9011	S	VIA CASABONA	SCUOLA DELL' INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PUBB	1.786	3.572
9012	S	VIA SOMMA	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PUBB	1.918	3.837
9013	S	VIA SANT'ILARIO	SCUOLA DELL'INFANZIA	PUBB	400	800
9014	S	VIA FABRIZI	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PUBB	4.240	8.480
9015	S N	VIA PRIARUGGIA	NIDO D'INFANZIA - SCUOLA DELL'INFANZIA	PUBB	2.119	4.238
9016	S	VIA GIANELLI	SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO	PUBB	3.045	6.089
9017	S	VIA PROVANA	SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO	PRIV	2.747	5.494
9019	S	VIA S.M.ASSUNTA	SCUOLA DELL'INFANZIA	PRIV	1.720	3.440
9020	S	VIA SOMMA	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA DANZA	PUBB	1.022	2.045
9021	S	VIA GIANELLI	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PRIV	4.383	8.766
9022	S	VIA ANTICA ROMANA DI QUINTO	SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO	PUBB	2.210	4.419
9023	S	VIA BOLZANO	SCUOLA DELL'INFANZIA	PRIV	1.267	2.535
9024	S	VIA MAJORANA	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PRIV	2.790	5.580
9025	S	VIA ANT. ROMANA QUINTO	SCUOLA DELL'INFANZIA	PUBB	873	1.747
9026	S	VIA MASTRANGELO	SCUOLA PRIMARIA	PUBB	434	869



COMUNE DI GENOVA

Aggiornamento Servizi del PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai Servizi Pubblici (SIS-S) dell'area sita in Via Bottini a Sturla.

Verifica di necessità di espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS

Con nota inviata il 07/02/2019 Prot.n°48982 Fascicolo: 2019/IV 9.1/4, e presa in carico dalla Direzione Urbanistica in stessa data, la Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, nella persona del Direttore Dott.ssa Lottici, ha presentato la richiesta di modifica della destinazione urbanistica del compendio denominato “Ospedale Militare G. Mendoza - Ex Villa Sanitas”, allo stato ricompreso nel Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S), proponendo di ricomprendere le aree identificate al C.T del Comune di Genova, foglio 81 particelle 1- 2- 4- 5- 6- 7- 15 -26- 27- 311- 312, nell'ambito AC-IU (Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico), in quanto ambito prevalente all'intorno, ai fini di sottoporre agli Amministratori una reale ipotesi di utilizzo del bene acquisito.

La Pianificazione comunale e sovraordinata

L'area suddetta, risulta individuata nella tavola n. 39 dell'Assetto Urbanistico del PUC vigente ed è ricompresa nell'ambito dei Servizi Pubblici – SIS-S “servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici” con piccole porzioni nell'ambito di conservazione dell'impianto urbanistico (AC-IU).

Nel “Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S”, la suddetta area, individuata nella tavola n. 39, fa parte di un più ampio ambito classificato come Servizio Territoriale “Interesse comune esistente” con il n. 9097, destinazione peraltro già prevista dal previgente Strumento Urbanistico Comunale (PUC 2000). Con lo stesso numero l'area è ricompresa nell'apposito elenco dei servizi pubblici relativi al Municipio IX Levante, classificata quale servizio “Interesse comune esistente – T” n. 9097 – Caserma dei Carabinieri, via Brigata Salerno, di proprietà pubblica, con superficie reale mq. 61.394 e superficie virtuale mq. 0, non conteggiato negli standard urbanistici.

Nel livello 3 del PUC che disciplina l'Assetto Urbanistico, le aree al contorno del compendio in oggetto sono ricomprese in ambito AC-IU (Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico).

Nel Livello Paesaggistico Puntuale il compendio è costeggiato da una ‘crosa’ carrabile (via Bottini) con caratteristiche di percorso storico.

Nella Carta della Zonizzazione Geologica del territorio, l'ambito ricade parte in Zona B (Aree con suscettività d'uso parzialmente condizionata) e parte in zona C (Aree con suscettività d'uso limitata).

Nella Carta dei Vincoli Geomorfologici e Idraulici le aree dell'ambito in oggetto non risultano interessate da vincoli.

Le aree sono attraversate da connessioni ecologiche in area urbana, così come evidenziato nella Carta della Biodiversità -Tav.2.3-Struttura del Piano Livello 2 di città, disciplinate dall'art.14 comma 5 punto 2 delle Norme Generali del PUC.

Nella zonizzazione acustica del territorio l'area risulta ricompresa in classe 1 -Aree particolarmente protette.

La Classificazione Sismica ricomprende l'area in: 3 – Pericolosità bassa.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e successive varianti, nell'Assetto Insediativo, inserisce la suddetta zona nell'ambito **TU** (tessuto urbano), disciplinate dall'art. 38 delle norme di attuazione del piano, ovvero parti del territorio nelle quali prevalgono, le più generali problematiche di ordine urbanistico e non assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica. Nelle schede degli Ambiti Territoriali l'area fa parte dell'Ambito 53G – Genova “Levante”.



COMUNE DI GENOVA

Il **Piano del Torrente Ambito 14**, approvato con DCP n.66 del 12.12.2002 e s.m. e i (ultima variante approvata con DGR n. 97 del 08/02/2017 in vigore dal 08/03/2017), si evince che:

- nella Carta della suscettività al dissesto (Tavola 213160) la quasi totalità del compendio è classificato come Pg0, ovvero “Suscettività al dissesto molto bassa”, ad esclusione della fascia prospiciente via Bottini che ricade in ambito Pg1, ovvero “Suscettività al dissesto bassa”;
- nella Carta delle fasce di inondabilità (Tavola 2) l’area non risulta interessata da alcuna fascia;
- nella Carta del rischio geologico (Tavola 213160) l’area è classificata in R0, ovvero “Rischio lieve o trascurabile” ad esclusione della fascia prospiciente via Bottini che ricade in ambito R1, ovvero “Rischio moderato”;
- nella Carta del rischio idraulico (Tavola 2) l’area non risulta interessata da nessuna limitazione;

Nel **Sistema del Verde del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale** approvato con D.C.P. n. 1 del 22.01.2002 e s.m.i., l’area non risulta interessata.

L’area non è interessata dal **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio** ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

Infine le aree non sono interessate dalla **Rete Ecologica Regionale**.

La proposta di modifica al PUC

E’ opportuno rilevare che, avuto riguardo ai criteri dettati per distinguere i vincoli di tipo conformativo da quelli a contenuto espropriativo, la destinazione impressa dal PUC a “Servizio pubblico esistente” deve considerarsi connaturata alla destinazione urbanistica dell’area, in quanto lo strumento urbanistico, nella redazione del progetto preliminare, aveva rilevato un servizio in atto di livello territoriale da non conteggiare nel bilancio degli standard del Comune, viceversa il **PUC** nella fase di adozione/approvazione del progetto definitivo **non avrebbe dovuto rilevare** in quanto il “servizio” era cessato nelle aree in oggetto.

In considerazione di quanto sopra è quindi possibile proporre la modifica richiesta, ovvero la contrazione di mq 6.207 di superficie reale di proprietà pubblica del Servizio di Interesse Comune Esistente Territoriale n. 9097 – Caserma dei Carabinieri, via Brigata Salerno, aggiornando le superfici reali e virtuali del servizio rispettivamente a mq.55.187 e a mq.0, in quanto restano verificati gli standard urbanistici come delineati dal PUC.

Al contempo si propone di stralciare le aree di proprietà Civica, non adibite al Servizio di Interesse Comune Esistente Territoriale n. 9097 – Caserma dei Carabinieri, da “ambito servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici” SIS-S assegnandole all’ “ambito di conservazione dell’impianto urbanistico” AC-IU, quale ambito prevalente all’intorno.

Il tutto come meglio rappresentato negli stralci grafici, normativi e cartografici allegati quale parte integrante e sostanziale della relazione urbanistica.

La **proposta di modifica delineata** non altera gli obiettivi posti alla base della pianificazione, non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC, ed è conforme con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, ma tende ad eliminare, nei margini di flessibilità previsti, una errata rilevazione di “servizio pubblico” non esistente.

Inoltre tale proposta non comporta l’individuazione di nuovi distretti.



COMUNE DI GENOVA

Disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e s.m.i.

La proposta di modifica al PUC vigente in oggetto non richiede l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012 e s.m.i. in quanto non presenta potenziali effetti sull'ambiente come espressi nell'Allegato A, ovvero l'area non è interessata da aree inondabili e/o a suscettività al dissesto elevata o molto elevata, non ricade in zone umide o carsiche, non incide sulla Rete Ecologica Ligure. Inoltre non è previsto carico insediativo in aree in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa, attestata dal competente gestore del servizio. E' conforme alla pianificazione sovraordinata quindi non prevede varianti al P.T.C.P..

Genova, 27.02.2019



Il Funzionario Tecnico

arch. Anna Maria Colombo



COMUNE DI GENOVA

Prot. n° 48982

Fascicolo: 2019/IV.9.1/4

Addi 7/2/2019



All'Assessore all'Urbanistica
Arch. Simonetta Cenci

Al Consigliere Delegato
Dott. Mario Baroni

Al Direttore
Direzione Urbanistica
Arch. Laura Petacchi

Oggetto: Richiesta di modifica destinazione urbanistica del compendio denominato "Ospedale Militare G. Mendoza - Ex Villa Sanitas"

Premesso:

che, con istanza inoltrata all'Agenzia del Demanio in data 14/11/2013 (pratica n. 4244) ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, il Comune di Genova ha richiesto, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013 n. 98, il trasferimento al proprio patrimonio dell'immobile denominato "Ospedale Militare G. Mendoza - Ex Villa Sanitas" in quanto "bene da valorizzare in ottica di mercato al fine della messa a reddito o dell'alienazione, anche mediante conferimento ai fondi immobiliari, nell'interesse diretto o indiretto della collettività", la stessa Agenzia, visti i prescritti pareri, ha trasferito al Comune il bene in oggetto;

che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - IV Reparto - SM - Ufficio Infrastrutture, con nota del 3/2/2014 prot. 572, ha rappresentato l'assenza di interesse ai fini istituzionali di una porzione del compendio immobiliare non utilizzata dal medesimo Comando, da identificarsi compiutamente previa verifica dell'effettiva possibilità di compartimentazione delle diverse porzioni del compendio in argomento nel rispetto delle esigenze di operatività e sicurezza dei Reparti accasermati;

che l'Agenzia del Demanio in data 18 maggio 2015 ha risposto al Comune di Genova rilasciando parere positivo in merito al trasferimento a titolo non oneroso della porzione del compendio in consegna al Comando dei Carabinieri, ma dallo stesso non utilizzata;

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 17.01.2017 ha dunque formalmente confermato la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso della porzione del compendio non utilizzata dal Comando dei Carabinieri, individuata puntualmente, a seguito di frazionamento catastale effettuato dall'Agenzia del Demanio, nella porzione identificata al C.T. del Comune di Genova al foglio 81, particella 1-2- 4-5-6-7-12-14--15-25-26-27-311-



COMUNE DI GENOVA

312 e al Catasto Fabbricati Sez Urb. GEB, CAT. B/2, Classe 1, foglio 63, particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-21-22-25-112-113;

che il Consiglio Comunale con successiva deliberazione n. 68 del 3.10.2017, ad integrazione del precedente provvedimento consiliare n. 2 del 17.01.2017, ha approvato al costituzione di un diritto di passaggio pedonale e veicolare per l'Arma dei Carabinieri da e verso Via Bainsizza sulla porzione di area individuata nell'accordo approvato con la medesima delibera e sottoscritto il 4.12.2017;

che pertanto in data 4.06.2018 con decreto del Direttore Regionale prot. n. 2018/433Atti, l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria, ha trasferito al Comune di Genova il compendio immobiliare denominato "Ospedale Militare G. Mendoza - Ex Villa Sanitas" nella porzione identificata al C.T. del Comune di Genova al foglio 81, particella 1-2- 4-5-6-7-12-14--15-25-26-27-311-312 e al Catasto Fabbricati Sez Urb. GEB, CAT. B/2, Classe 1, foglio 63, particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-21-22-25-112-113;

Considerato:

che, fermo restando gli impegni assunti dalla Civica Amministrazione nei confronti dell'Arma dei Carabinieri con l'accordo sottoscritto il 04.12.2017, è intenzione dell'Amministrazione stessa procedere ad un utilizzo consono del bene attribuendo all'area previsioni di possibili sviluppi sostenibili e, al tempo stesso, valorizzare le opportunità che gli interventi di riqualificazione possono offrire, poiché l'ampliamento della gamma delle funzioni può consentire il rinnovamento degli spazi fisici e può rappresentare uno dei fattori determinanti per la riqualificazione urbana;

che l'area in oggetto è attualmente in stato di abbandono e già nel 2014 non era più utilizzata Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e non era pertanto riconducibile a servizio pubblico;

che la destinazione impressa dal PUC a "Servizio pubblico esistente" deve considerarsi connaturata alla destinazione urbanistica dell'area, in quanto lo strumento urbanistico, nella redazione del progetto preliminare, aveva rilevato un servizio in atto di livello territoriale da non conteggiare nel bilancio degli standard del Comune, viceversa il PUC nella fase di adozione/approvazione del progetto definitivo non avrebbe dovuto rilevare in quanto il "servizio" era cessato;

che pare inoltre opportuno fare alcune considerazioni sulla qualifica attribuita al "servizio territoriale" in argomento, in quanto il Piano nella tecnica redazione, annovera questi tipi di servizi nel suo bilancio, ma non li considera come standard urbanistici, come viceversa opera per gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale quali l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi), le attrezzature sanitarie ed ospedaliere, i parchi pubblici urbani e territoriali, come peraltro riportato nel citato volume "Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) – Bilanci Elenchi "del PUC vigente, il quale tra l'altro richiama "...le tabelle riassuntive per l'intero territorio comunale dei bilanci dei servizi di istruzione superiore, sanitari ospedalieri o assimilabili, parchi urbani, smaltimento dei rifiuti, esistenti



COMUNE DI GENOVA

e di previsione, con i relativi elenchi, sempre con il saldo riferito alle indicazioni del D.M. 2/4/68 n. 1444...". Da ciò ne deriva che i "servizi territoriali" non computati negli standard non sono assimilati ai dettami del D.M. 1444/68, quindi a tale aree viene attribuita una conformazione di Servizio pubblico solo per la sua esistenza, senza che esso possa incidere sul bilancio degli standard urbanistici e quindi sottratto alle indicazioni del 3 comma dell'art. SIS-S-2 delle Norme di Conformità del PUC che prescrive "Nel caso di ricollocazione o cessazione di Servizi Territoriali qualsiasi altro assetto sostitutivo, previa verifica di sostenibilità ambientale ed urbanistica estesa al contesto territoriale in cui l'area è collocata, è da definirsi in sede di formazione di apposito Accordo di Programma." Nondimeno nel volume "Bilanci-Elenchi" è chiarito che "La classificazione dei servizi, esistenti e di previsione, ha carattere orientativo ed è suscettibile di essere modificata in conseguenza dell'evoluzione delle esigenze e dei criteri gestionali delle singole situazioni.";

che, peraltro, il Piano Urbanistico Comunale, il cui procedimento si è concluso con Determinazione Dirigenziale 2015-118.0.0.-18 in vigore dal 3 dicembre 2015, nel disciplinare il Sistema dei Servizi Pubblici, all'art. SIS-S-2 "Disciplina degli interventi edilizi" inserisce una specifica norma che prevede "Laddove sia dimostrata la dismissione alla data di adozione del progetto definitivo di PUC del servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento al PUC ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/97 e s.m. e i., le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle dell'ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno";

che la suddetta flessibilità del Piano prefigura una procedura di aggiornamento al fine di "rettificare" una previsione di Piano, che la stessa Amministrazione, se avesse avuto conoscenza di tali situazioni in sede di adozione/approvazione del PUC, non avrebbe operato

che nel contempo, la stessa norma, stabilisce già quale destinazione urbanistica dovrà assumere l'area o il compendio sul quale il Piano aveva imposto il vincolo o destinazione a servizi pubblici, ovvero l'ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno del bene.

Avuto riguardo di quanto sopra, si richiede la modifica della destinazione urbanistica dell'area, di cui si allega dettagliata planimetria, nel rispetto della richiamata norma di flessibilità del PUC, al fine di sottoporre agli Amministratori una reale ipotesi di utilizzo del bene.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Simona Lottici

Allegati:

- decreto di trasferimento del compendio immobiliare denominato "Ospedale Militare G. Mendoza - Ex Villa Sanitas" del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio del 4.06.2018 n. prot. n. 2018/433Atti;
- verbale di consegna al Comune di Genova.

REPERTORIO
53



DIREZIONE PATRIMONIO A DEL DEMANIO
DEMANIO E SPORT
UFFICIO SPORT
CODICE UFFICIO 187002 Direzione Regionale Liguria

24 LUG 2018

258241

PROT. PRESA IN CARIC
CLASS. 2018/10/9/1/7

IL DIRETTORE REGIONALE

Genova, 04/06/2018

Prot. n. 2018/433/atti

- VISTO l'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 che disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85;
- VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 56 bis che prevede che l'Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento, procede a detto trasferimento con un proprio provvedimento;
- VISTA l'istanza inoltrata all'Agenzia del Demanio in data 14/11/2013 – pratica n. 4244, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'immobile denominato "Ospedale Militare G. Mendoza – Ex Villa Sanitas" in quanto "bene da valorizzare in ottica di mercato al fine della messa a reddito o dell'alienazione, anche mediante conferimento ai fondi immobiliari, nell'interesse diretto o indiretto della collettività";
- VISTO che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – IV Reparto – SM – Ufficio Infrastrutture, con nota del 3/2/2014 prot. 572, ha rappresentato l'assenza di interesse ai fini istituzionali di una porzione del compendio immobiliare suddetto la cui esatta identificazione dovrà essere concertata tra le parti previa congiunta verifica dell'effettiva possibilità di compartimentazione delle diverse porzioni del compendio in argomento, nel rispetto delle esigenze di operatività e sicurezza dei Reparti accasermati;
- VISTA la nota prot. n. 9781 del 18/05/2015 con la quale la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato – Demanio e Patrimonio dello Stato – Beni Patrimoniali dell'Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento in proprietà dell'immobile in esame, ha rilasciato parere favorevole al trasferimento a titolo non oneroso, ai sensi del citato art. 56 bis, al Comune di Genova della porzione immobiliare in consegna al Comando dei Carabinieri ma non utilizzata dal

REG. 12.5 GIU. 2018 N. 3513/8 Serie 1 € 0,00

medesimo la cui esatta identificazione dovrà essere concertata tra le parti previa congiunta verifica dell'effettiva possibilità di compartimentazione delle diverse porzioni del compendio in argomento, nel rispetto delle esigenze di operatività e sicurezza dei Reparti accasermati;

- VISTO che nel parere sopra citato l'Agenzia del Demanio ha altresì precisato che la porzione identificata al C.T. del Comune di Genova foglio 81 particelle 13, 23, 24, 34, 35 e 800 non risulta di proprietà dello Stato ed è pertanto esclusa dal presente trasferimento;
- VISTA la nota prot. 910 del 11/11/2015 con la quale il Ministero dei beni e delle attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Liguria – Servizio Tutela Beni Culturali ha comunicato che l'immobile non presenta i requisiti di interesse previsti dal D. Lgs. 42/2004 s.m.i. parte Seconda "Beni Culturali" ed è pertanto escluso dall'applicazione delle disposizioni previste dallo stesso decreto rispettando tuttavia le cautele del "rischio archeologico limitatamente al sedime" in quanto il compendio è ubicato nelle vicinanze di un tracciato di viabilità medioevale;
- VISTO il provvedimento del Consiglio Comunale n. 2 del Comune di Genova, assunto in data 17/01/2017, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale è stata deliberata la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso della porzione del compendio non utilizzata dal Comando dei Carabinieri la cui esatta identificazione dovrà essere concertata tecnicamente tra le parti ed essere soggetto ad uno specifico Accordo soggetto ad approvazione con successivo provvedimento Consiliare;
- CONSIDERATO che a seguito di frazionamento catastale effettuato da questo Ufficio è stata puntualmente individuata la porzione oggetto del presente trasferimento identificata al C.T. del Comune di Genova al foglio 81, particella 1-2-4-5-6-7-12-14-15-25-26-27-311-312 e al C.F. del medesimo Comune Sez. Urb. GEB, CAT. B/2, Classe 1, foglio 63, particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-21-22-25-112-113;
- VISTO il provvedimento del Consiglio Comunale n. 68 del Comune di Genova, assunto in data 3/10/2017, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile, che, integrando il precedente provvedimento consiliare N. 2 del 17/01/2017, ha approvato la costituzione di un diritto di passaggio pedonale e veicolare per l'Arma dei Carabinieri da e verso Via Bainsizza sulla porzione di area individuata nello Schema di Accordo, ed ha dato mandato agli Uffici della Direzione

Patrimonio, Demanio e Impiantistica sportiva per i successivi adempimenti di competenza;

- VISTO l'Accordo sottoscritto il 4/12/2017 tra il Comune di Genova e il Comando Legione Carabinieri Liguria con cui, a seguito della predetta puntuale identificazione della porzione oggetto del presente trasferimento, sono state stabilite le modalità di compartimentazione delle porzioni immobiliari nel rispetto delle esigenze di operatività e sicurezza dei Reparti accasermati e con cui il Comune ha assunto i seguenti obblighi:

- 1) Il Comune di Genova, acquisita l'area nel proprio patrimonio immobiliare, ne definirà le modalità di valorizzazione ritenute più idonee, nel rispetto delle norme vigenti in materia, fermo restando che dovrà estendere ad eventuali soggetti terzi aventi diritto i relativi vincoli, precisandoli negli atti tecnici e amministrativi di riferimento;
- 2) nell'ambito della definizione delle strategie di valorizzazione il Comune di Genova si impegna ad insediare nell'area acquisita funzioni compatibili con la presenza della Caserma delle Forze Armate;
- 3) il Comune di Genova si impegna a realizzare a proprio onere la recinzione che separa le due parti del compendio secondo il tracciato della linea dividente indicato nell'allegata planimetria, ovvero a porre l'onere di tale realizzazione a carico di eventuali soggetti terzi (assegnatari o acquirenti);
- 4) tale realizzazione si intende come opera propedeutica a qualunque attività di trasformazione e/o insediamento civile dell'area ad usi governativi dismessi;
- 5) tale cinta dovrà avere caratteristiche idonee alla recinzione di aree militari, secondo quanto imposto dalle normative e regolamenti in vigore per l'Arma dei Carabinieri e contenere due varchi carrabili con sistemi automatizzati ad uso esclusivo della Caserma;
- 6) il Comune di Genova si impegna anche per eventuali soggetti terzi aventi diritto (assegnatari o acquirenti) a realizzare a proprio onere l'adattamento dell'impianto di videosorveglianza esistente secondo specifiche da concordare. Eventuali altri sistemi anti intrusivi, se ritenuti necessari, saranno a carico dell'Arma dei Carabinieri;
- 7) il Comune di Genova a fronte della realizzazione dei suddetti varchi si impegna anche per eventuali soggetti terzi aventi diritto (assegnatari o acquirenti) a garantire il libero transito per l'Arma da e verso Via Bainsizza, nonché da e verso Via Bottini come autorizzato con Delibera di Consiglio n. 2 del 17.01.2017



- e con Delibera di Consiglio n. 68 del 03.10.2017;
- 8) nelle more della realizzazione della recinzione di cui sopra, il Comune di Genova, qualora fosse necessario effettuare sopralluoghi anche con soggetti terzi, si impegna a prendere accordi preventivi con l'Arma dei Carabinieri, concordando quindi la possibilità di accedere all'area, in ragione delle esigenze di servizio dell'Arma stessa.
- Visto il verbale di dismissione prot. 2018/432atti del 04/06/2018 con cui il Comando Legione Liguria dell'Arma dei Carabinieri ha dismesso dall'uso governativo, fatti salvi gli obblighi assunti dal Comune di Genova con l'Accordo del 4/12/2017 che rappresentano il presupposto fondante della dismissione stessa, la porzione del compendio immobiliare identificata al C.T. del Comune di Genova al foglio 81, particella 1-2-4-5-6-7-12-14-15-25-26-27-311-312 e al C.F. del medesimo Comune Sez. Urb. GEB, CAT. B/2, Classe 1, foglio 63, particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-21-22-25-112-113.

DECRETA

ART. 1


(Oggetto del trasferimento)

A decorrere dalla data del presente provvedimento l'Agenzia del Demanio, in nome e per conto dello Stato, C.F. 97905320582 trasferisce, a titolo gratuito, al Comune di Genova C.F. 00856930102, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, la piena e assoluta proprietà della porzione del compendio immobiliare denominato "Ospedale Militare G. Mendoza – Ex Villa Sanitas", ubicato nel Comune di Genova, ferme restando le servitù di passaggio pedonale e carrabile da e verso Via Bottini e Via Bainsizza in favore del fondo statale censito al C.T. Genova/A Fg. 81 Mapp. 809.

La predetta porzione immobiliare – di seguito denominato semplicemente "bene" – risulta distinto nel vigente catasto come segue:

CATASTO TERRENI:

- sez. 1, foglio 81 particella 1, Ente urbano, superficie mq 2.323;
- sez. 1, foglio 81 particella 2, Ente urbano, superficie mq 66;
- sez. 1, foglio 81 particella 4, Ente urbano, superficie mq 78;
- sez. 1, foglio 81 particella 5, Ente urbano, superficie mq 428;
- sez. 1, foglio 81 particella 6, Ente urbano, superficie mq 108;
- sez. 1, foglio 81 particella 7, Ente urbano, superficie mq 2.658;



sez. 1, foglio 81 particella 12, Ente urbano, superficie mq 87;
sez. 1, foglio 81 particella 14, Ente urbano, superficie mq 66;
sez. 1, foglio 81 particella 15, Ente urbano, superficie mq 222;
sez. 1, foglio 81 particella 25, Ente urbano, superficie mq 330;
sez. 1, foglio 81 particella 26, Ente urbano, superficie mq 323;
sez. 1, foglio 81 particella 27, Ente urbano, superficie mq 14;
sez. 1, foglio 81 particella 311, Ente urbano, superficie mq 87;
sez. 1, foglio 81 particella 312, Ente urbano, superficie mq 27;

CATASTO FABBRICATI

Sez. GEB foglio 63 particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-21-22-25-112-113, zona censuaria 1, categoria B/2, classe 1, consistenza mc 9.304, superficie catastale mq 2.111, Rendita Euro 13.934,88

il tutto come meglio identificato nell'estratto di mappa che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il suddetto immobile, iscritto alla scheda patrimoniale GEB0408/parte, è pervenuto in proprietà allo Stato attraverso un procedimento espropriativo.

ART. 2

(Trasferimento di proprietà, diritti, ragioni ed oneri)

Il trasferimento del bene in proprietà al Comune di Genova ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con tutte le servitù attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi.

L'immissione nel possesso giuridico da parte dell'Ente ed il subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito avviene dalla data di sottoscrizione da parte del rappresentante dell'Agenzia del Demanio, nella persona del Responsabile dell'Unità Servizi Territoriali Liguria – Genova 1, e del Comune di Genova di apposito verbale di consegna.


Il compendio oggetto di trasferimento, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entra a far parte del patrimonio disponibile del Comune di Genova.

Eventuali attività di sgombero di rifiuti, masserizie e quant'altro eventualmente presente nel compendio, sono a carico del Comune di Genova, rimanendo comunque esonerata l'Agenzia del Demanio anche da qualunque eventuale intervento di bonifica che si rendesse necessario.

ART. 3

(Clausola di salvaguardia)

Trascorsi tre anni dal presente trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio



effettuato dall'Agenzia del Demanio risultasse che il Comune Genova non utilizzi il compendio oggetto del presente provvedimento, lo stesso rientrerà nella proprietà dello Stato nella situazione in cui si trova, senza che il Comune possa pretendere dallo Stato alcunché a qualsiasi ragione o titolo.


ART. 4

(Trascrizione e voltura)

Il presente provvedimento costituisce titolo per la trascrizione e voltura che, ai sensi del primo comma dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 85 del 28 maggio 2010, è esente da ogni diritto e tributo e bollo.

Il contenuto dell'art. 3 sarà espressamente menzionato nella nota di trascrizione, ai sensi dell'art 2659 Codice Civile.



Il Responsabile
Di Direzione Regionale
Dott. Mario Parlagreco



4Aⁿ

Direzione Provinciale di Genova - Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore LANDI TEODORO

Via del esente per fini istituzionali





Genova, 21-06-2018.
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI COMPONE DI N° 4 FOGLI PER 6 PAGINE
= N° 1 ALLEGATI.

L'UFFICIALE ROGANTE



DIREZIONE PATRIMONIO
DEMANIO E SPORT
UFFICIO SPORT
CODICE UFFICIO 197.00.00
- 5 GIU 2018
PROT. 103829
PRESA IN CARICO
CLASS. 2018/491/4



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Liguria
Servizi Territoriali Liguria – Genova 1

Prot. n. 2018/5845/DR-GE1

VERBALE CONSEGNA IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI GENOVA
SCHEDA GEB0408/parte

Premesso

che l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria, con decreto del Direttore Regionale prot .n. 2018/433Atti del 4 giugno 2018, che si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale, ha trasferito al Comune di Genova la proprietà di porzione del bene ubicato nel medesimo Comune, censita al C.T. del Comune di Genova al foglio 81 particelle 1-2-4-5-6-7-12-14-15-25-26-27-311-312 e al C.F. del medesimo Comune Sez. Urb. GEB, CAT. B/2, Classe 1, foglio 63, particelle 1-2-3-4-5-6-7-8-21-22-25-112-113, denominato "Ospedale Militare G. Mendoza – Ex Villa Sanitas", allibrato alla scheda patrimoniale n. 408/parte dello schedario descrittivo dei beni patrimoniali della Provincia di Genova.

Il giorno 4 giugno 2018 il Responsabile dell'Unità Servizi Territoriali Liguria – Genova 1, Dott. Roberto TARICCO, in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria

CONSEGNA

Alla Dott.ssa Simona Lottici, nella sua qualità di Direttore della Direzione Valorizzazione, Patrimonio e Demanio Marittimo del Comune di Genova, il bene sopra descritto.

Di quanto sopra si è redatto verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma è stato sottoscritto dalle parti.

Genova, 4 giugno 2018

per l'AGENZIA DEL DEMANIO
Dott. Roberto TARICCO

per il Comune di Genova
Dott.ssa Simona LOTTICI



1a Finocchiaro Aprile, 1 – 16129 Genova – Tel. 010/53.733.11 – Faxmail 06/50516075

e-mail: dre.liguria@agenziademanio.it
pec: dre_liguria@pce.agenziademanio.it



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0 N. 2019-DL-73 DEL 28/02/2019 AD OGGETTO:
ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELLA
DISCIPLINA DEL MEDESIMO PUC RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI
(SIS-S), ART. SIS-S-2, PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA
URBANISTICA DEL COMPENDIO "EX OSPEDALE MILITARE G.
MENDOZA" IN VIA BOTTINI A STURLA.**

<p align="center">PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</p>
<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>

21.04.2019

Il Direttore
Arch. Laura Petacchi